

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 04 07 1994 LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 27 7 1994 N. 17

Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell' inquinamento acustico.

ARTICOLO 1

(Campo di applicazione e finalita')

1. La presente legge detta norme per la tutela dell' ambiente esterno ed abitativo e per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all' inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore fisse o mobili e per la riqualificazione ambientale. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge gli ambienti di lavoro le attivita' aeroportuali e quelle destinate alla difesa nazionale. 3. Il coordinamento con gli obiettivi generali della politica ambientale regionale e' assicurato dal " Progetto Ambiente" di cui alla legge regionale 11 settembre 1991 n. 26 (progetto ambiente e partecipazione alla Societa' regionale per l' ambiente) ed in particolare dal sotto - progetto " Aria e Rumore" di cui all' articolo 3 comma 3 lettera c) della legge citata.

ARTICOLO 2

(Competenza del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta: a) approva sulla base dei piani di risanamento comunali ed in ordine di priorita' secondo i criteri di cui all' allegato C della presente legge il piano regionale annuale di intervento per il risanamento dell' inquinamento acustico; b) stabilisce per specifiche parti del territorio regionale nelle quali e' necessario assicurare una speciale protezione dell' ambiente dal rumore eventuali limiti massimi di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) << Leq (A) >> inferiori a quelli previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente esterno); c) approva i piani di prevenzione conservazione e riqualificazione ambientale per le parti del territorio regionale nelle quali si ritenga necessario limitare o prevenire un aumento dell' inquinamento acustico derivante da sviluppo urbano industriale di infrastruttura o nelle quali sia necessario assicurare una particolare protezione dell' ambiente; d) fissa i limiti massimi del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) << Leq (A) >> per le attivita' temporanee ricreative svolte all' aperto autorizzate dai Sindaci in deroga al dPCM 1 marzo 1991. 2. La Giunta regionale formula le proposte per l' adozione dei provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sentiti il Comitato tecnico per l' ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell' ambiente dagli inquinamenti) e gli enti locali interessati.

ARTICOLO 3

(Competenze della Giunta regionale)

1. Spetta alla Giunta regionale oltre a formulare le proposte al Consiglio regionale ai sensi dell' articolo 1: a) tenere e aggiornare all' interno del sistema informativo ambientale la banca dati rumore ivi comprese la tipologia e l' entita' delle sorgenti sonore presenti sul territorio; c) curare l' indirizzo ed il coordinamento generale dei sistemi di monitoraggio dell' inquinamento acustico;

c) aggiornare i criteri di priorit  di cui all' allegato C alla presente legge.

ARTICOLO 4

(Competenze della provincia)

1. Spetta alla provincia: a) eseguire campagne di misura del rumore procedendo all' analisi dei dati raccolti ed alla valutazione del disturbo con lo scopo di individuare la tipologia e l' entit  dei rumori presenti nel territorio; b) creare ed aggiornare la banca dati rumore dell' intero territorio provinciale in modo compatibile con il sistema informatico in uso presso la Regione; c) trasmettere alla Regione ed ai comuni interessati i dati censiti; d) approvare la zonizzazione acustica ed i piani di risanamento dei comuni entro tre mesi dalla presentazione degli stessi; e) realizzare e gestire su tutto il territorio provinciale i sistemi di monitoraggio dell' inquinamento acustico; f) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sulle sorgenti sonore ad esclusione di quanti previsto dall' articolo 5; g) ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore inclusa l' inibitoria parziale o totale di determinate attivit .

ARTICOLO 5

(Competenze del comune)

1. Spetta al comune: a) procedere alla zonizzazione acustica del territorio provvedendo alla sua trasmissione alla provincia per l' approvazione; b) adottare e trasmettere alla provincia per l' approvazione il piano di risanamento di cui all' articolo 10; c) trasmettere alla Regione il piano di risanamento di cui all' articolo 10 ai fini dell' approvazione del piano regionale annuale di intervento; d) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo su sorgenti sonore mobili o temporanee; e) ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione di tutte le emissioni sonore inclusa l' inibitoria parziale o totale di determinate attivit . 2. I comuni ove dotati di adeguata strumentazione possono eseguire campagne di misure del rumore in conformit  con i criteri di misura ed analisi dettati dalle province.

ARTICOLO 6

(Zonizzazione acustica)

1. Entro nove mesi dall' entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono alla zonizzazione acustica del proprio territorio secondo quanto indicati dall' allegato A alla presente legge e nel rispetto dei seguenti criteri: a) divieto di prevedere la contiguit  di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 dB. La norma si applica previo accordo anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. b) delimitazione dei confini in modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un pi  elevato livello di rumore non impediscano il rispetto dei limiti della zona a minore livello di rumore. 2. La zonizzazione acustica e' adottata nel rispetto dell' assetto urbanistico del territorio e prevede zone acustiche omogenee all' interno delle singole zone urbanistiche. 3. In caso di mancato accordo nella redazione delle zonizzazioni acustiche tra comuni limitrofi provvede alla zonizzazione la provincia o d' intesa le province competenti per territori sentiti i comuni.

ARTICOLO 7

(Limiti ammissibili dell' inquinamento acustico)

1. I valori massimi del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) << Leq (A) >> relativi alle zone individuate dall' allegato A non devono superare i limiti di cui all' allegato B alla presente legge. 2. Per le zone non esclusivamente industriali oltre ai limiti massimi per il rumore ambientale sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) << Leq (A) >> del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): a) 5 dB (A) per il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) << Leq (A) >> durante il periodo diurno; b) 3 dB (A) per il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) << Leq (A) >> durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata all' interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche emanate in base alla presente legge.

ARTICOLO 8

(Potere sostitutivo)

1. In caso di mancato adempimento delle province e dei comuni a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 provvede il Comitato regionale di controllo ai sensi dell' articolo 26 della legge regionale 11 settembre 1991 n. 25 (norme per l' esercizio dei controlli sugli atti degli enti locali)

ARTICOLO 9

(Scambio e diffusione dei dati)

1. La Regione le province ed i comuni si forniscono informazioni dati per il monitoraggio dell' inquinamento acustico ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni in materia anche attraverso supporti informativi. 2. Al fine di ottenere un sistema informativo integrato organico ed aggiornato dalla banca dati concernente la tipologia e l' entita' delle sorgenti sonore presenti sul territorio la Regione le province ed i comuni definiscono le modalita' per lo scambio delle informazioni.

ARTICOLO 10

(Piani di risanamento comunali)

1. Al fine di consentire l' adeguamento ai limiti di cui all' articolo 7 i comuni adottano piani di risanamento assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) I piani devono contenere: a) la tipologia ed entita' dei rumori presenti ivi compresi quelli derivanti da sorgenti mobili preferibilmente individuate con apposita campagna; b) le zone da risanare il numero degli interventi da effettuare e la stima della popolazione interessata ad ogni intervento; c) i soggetti tenuti all' interventi di risanamento individuati tra i titolari dell' attivita' dal cui esercizio si genera la sorgente sonora; d) le modalita' e i tempi per i risanamento ambientale; e) la stima degli oneri finanziari ed i mezzi economici necessari; f) le eventuali misure cautelari a carattere d' urgenza per la tutela dell' ambiente e della salute pubblica. 2. I comuni trasmettono i piani di risanamento alla provincia per l' approvazione entro il 31 gennaio. Successivamente alla approvazione i comuni trasmettono i piani alla Regione entro il 31 maggio per gli adempimenti di cui all' articolo 2 comma 1 lettera a).

ARTICOLO 11

(Piano di risanamento)

1. Le imprese verificano entro sei mesi dalla zonizzazione comunale di cui all' articolo 6 la rispondenza dei valori delle proprie emissioni sonore con i limiti previsti dall' articolo 7. 2. In caso di esito negativo l' imprese si adegua ai limiti imposti mediante apposito piano di risanamento redatto in base alle prescrizioni tecniche entro i successivi diciotto mesi fatto salvo quanto disposto dall' articolo 2 comma 3 del dPCM 1 marzo 1991. 3. Il piano di risanamento di cui al comma 2 autocertificato ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e' trasmesso ai comuni competenti per territorio. 4. I comuni esaminano entro novanta giorni dalla loro presentazione i piani di risanamento acustico di cui al comma 2 verificandone la compatibilita' e trasmettendo alle province in caso di esito positivo le risultanze. 5. Le imprese a ciclo produttivo continuo che intendono avvalersi delle norme relative alla delocalizzazione dei propri impianti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 agosto 1990 (programma triennale 1989/ 1991 per la tutela ambientale) sezione 3 capitolo 7 e successive modificazioni devono darne comunicazione preventiva alla provincia ed al comune competenti per territorio.

ARTICOLO 12

(Nuove attivita' imprenditoriali)

1. Per l' esercizio di nuove attivita' imprenditoriali ovvero per ampliamenti o modifiche di attivita' esistenti che determinino un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB (A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB (A) durante il periodo notturno l' impresa deve presentare alla provincia apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente che documenti il rispetto dei limiti di cui all' articolo 7.

ARTICOLO 13

(Prevenzione dell' inquinamento acustico da traffico veicolare)

1. Nella costruzione di nuove strade e nelle opere di ristrutturazione di quelle esistenti devono essere utilizzate tecnologie tali da consentire il contenimento o la riduzione del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) << Leq (A) >> al valore limite stabilito dalla legge. Gli enti incaricati del controllo verificano la conformita' della progettazione e dell' esecuzione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti ai criteri emanati dai Ministeri competenti. Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) << Leq (A) >> prodotto dal traffico veicolare non deve superare i limiti di zona.

ARTICOLO 14

(Prevenzione dell' inquinamento acustico prodotto da mezzi di trasporto pubblico)

1. Le societa' concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani operanti nella Regione devono utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i limiti posti dalla normativa CEE. Il parco macchine esistente deve essere progressivamente adeguato adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso.

ARTICOLO 15

(Prevenzione dell' inquinamento acustico negli edifici)

1. Gli ampliamenti e le ristrutturazioni di edifici ad uso industriale e tutti i nuovi edifici ad uso industriale e residenziale devono essere progettati ed eseguiti secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche. 2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve esser corredato da una relazione asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma da presentarsi al comune contestualmente alla domanda di concessione edilizia. 3. Il Sindaco nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità verifica con conformità delle opere alla relative di cui al comma 2.

ARTICOLO 16

(Attività all' aperto)

1. Gli impianti le apparecchiature gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegati in attività di carattere produttivo commerciale o di altro tipo che si svolgono all' aperto devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa CEE e comunque tali da contenere i rumori entro i limiti indicati dall' articolo 7. 2. Le attività sportive e ricreative svolte all' aperto che comportano emissione di rumore non possono superare i limiti di cui all' articolo 7 e non possono essere svolte al di fuori dell' intervallo orario 8.00- 23.00. Le emissioni sonore in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) << Leq (A) >> misurato sulla facciata dell' edificio più esposto non possono superare in ogni caso i 65 dB (A) negli intervalli orari 8.00- 12.00 e 15.00- 19.00 ed i 55 dB (A) negli intervalli orari 12.00- 15.00 e 19.00- 23.00. 3. Il comune interessato può su richiesta scritta e motivata per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito al comma 2 prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo in disturbo sentita la USL competente.

ARTICOLO 17

(Attività temporanee)

1. Le emissioni sonore temporanee provenienti da circhi teatri tenda e strutture simili o da manifestazioni musicali non possono superare i limiti di cui all' articolo 7 e non sono consentite al di fuori dell' intervallo orario 9.00- 24.00. Le emissioni sonore in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) << Leq (A) >> misurato in facciata dell' edificio più esposto non possono inoltre superare i 65 dB (A) negli intervalli orari 9.00- 12.00 e 15.00- 22.00 ed i 55 dB (A) negli intervalli orario 12.00- 15.00 e 22.00- 24.00. Il comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la USL competente. 2. Le emissioni sonore provenienti da cantieri edili sono consentite negli intervalli orari 8.00- 12.00 e 13.00- 19.00 fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa CEE ed il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo. Le emissioni sonore in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) << Leq (A) >> misurato in facciata dell' edificio più esposto non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra. Il comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la USL competente.

ARTICOLO 18

(Sanzioni Amministrative)

1. Per l' inosservanza delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire un milione a lire cinque milioni per il superamento dei limiti previsti dall' articolo 7; b) da lire settecentomila a lire due milioni e centomila per il mancato deposito del piano di risanamento acustico di cui all' articolo 11 comma 3; c) da lire centomila a lire seicentomila per la mancata presentazione alla provincia della relativa tecnica di cui all' articolo 12; d) da lire cinquecentomila a lire due milioni per il superamento dei limiti espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) << Leq (A) >> previsti dagli articoli 16 e 17; e) da lire due milioni a lire nove milioni per il mancato adeguamento alle speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore secondo quanto previsto dall' articolo 4 lettera g) e dall' articolo 5 lettera d). 2. All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni ed alle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati delegati o subdelegati) provvedono: a) la provincia per le violazioni di cui al comma 1 lettere a) b) c) ed e); b) il comune per le violazioni di cui al comma 1 lettere d) ed e). Le province ed i comuni utilizzano i proventi delle sanzioni per lo svolgimento di attivita' connesse alla tutela dell' ambiente.

ARTICOLO 19

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa al capitolo 0680 " Attivita' di pianificazione progettazione ricerca analisi e monitoraggio anche in relazione all' attuazione del progetto ambiente" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

ARTICOLO 20

(Norme transitorie)

1. La Giunta regionale approva sentito il Comitato tecnico per l' ambiente le prescrizioni tecniche per l' attuazione della presente legge entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della stessa. 2. In sede di prima applicazione fino all' emanazione della legge regionale di istituzione dell' Agenzia regionale di cui alla legge 21 gennaio 1994 n. 61 la provincia provvede ad eseguire le campagne di misura del rumore di cui all' articolo 4 lettera a) entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge con la strumentazione attualmente in dotazione ivi compresa quella delle USL e dei presidi multizonali di prevenzione competenti e qualora necessario con quella dei comuni secondo le modalita' previste in apposita convenzione. Entro ventiquattro mesi si provvede al completamento delle predette misure con la strumentazione di cui al comma 1 dell' allegato B del dPCM 1 marzo 1991. 3. I comuni che hanno gia' provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio sulla base di quanto indicato dall' articolo 2 comma 1 del dPCM 1 marzo 1991 ne verificano la rispondenza ai criteri individuati all' articolo 6. In caso di esito negativo i comuni adeguano la zonizzazione entro nove mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 4 luglio 1994

Allegato A (Articolo 6)

Zone di cui all' articolo 2 DM 2 aprile 1968 n° 1444

ATTO ALLEGATO

Classe I Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere scolastiche aree destinate al riposo ed allo svago aree residenziali rurali aree di particolare interesse urbanistico parchi pubblici ecc` Classe II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale con bassa densita' di popolazione con limitata presenza di attivita' commerciali ed assenza di attivita' industriali ed artigianali. Classe III Area di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densita' di popolazione con presenza di attivita' commerciali uffici con limitata presenza di attivita' artigianali e con assenza di attivita' industriali; aree rurali interessate ad attivita' che impiegano macchine operatrici. Classe IV Area di intensa attivita' umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare con alta densita' di popolazione con elevata presenza di attivita' commerciali ed uffici con presenza di attivita' artigianali; le aree in prossimita' di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. Classe V Aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita' di abitazioni. Classe VI Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita' industriali e prive di insediamenti abitativi.

Allegato B (Articolo 7)

Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (leqA) relativi alle classi di destinazione d' uso del territorio di riferimento.

ATTO ALLEGATO

Limiti massimi Leq in dB (A) Classi di destinazione d' uso del territorio I) Aree particolarmente protette Tempi di riferimento Diurno 50 - Notturmo 40 II) Aree prevalentemente residenziali Tempi di riferimento Diurno 55 - Notturmo 45 III) Aree di tipo misto Tempi di riferimento Diurno 60 - Notturmo 50 IV) Aree di intensa attivita' umana Tempi di riferimento Diurno 65 - Notturmo 55 V) Aree prevalentemente industriali Tempi di riferimento Diurno 70 - Notturmo 60 VI) Aree esclusivamente industriali Tempo di riferimento Diurno 70 - Notturmo 70

Allegato C (Articolo 2)

Criteri di prioritá da adottare nella stesura del Piano Regionale annuale degli interventi per il risanamento dall' inquinamento acustico

ATTO ALLEGATO

Gli interventi per il risanamento dall' inquinamento acustico ai sensi dell' articolo 10 saranno posti in graduatorie all' interno del piano regionale annuale di intervento di cui all' articolo 2 comma 1 lettera a) in considerazione dei seguenti punteggi: 1. Interventi previsti nelle aree: a) ospedaliere - punti 8 b) scolastiche - punti 6 c) particolarmente protette o prevalentemente

residenziali - punti 5 d) di tipo misto - punti 4 e) di intensa attivita' umana - punti 3 f)
prevalentemente industriale - punti 2 g) esclusivamente industriali - punti 1 2. Interventi
conseguenti a superi del limite massimo di Leq in dB (A) per ogni area come definita dall'
allegato B: a) superi di 2 dB (A) - punti 1 b) superi di 4 dB (A) - punti 2 c) superi di 6 dB (A) -
punti 3 d) superi di 8 dB (A) - punti 4 e) superi di 10 dB (A) e oltre - punti 5 3. Interventi
interessanti un numero di abitanti e/ o utenti: a) da 0 a 100 unita' - punti 1 b) da 101 a 1.000
unita' - punti 2 c) da 1.001 a 10.000 unita' - punti 3 d) da 10- 001 a 50.000 unita' - punti 4 e) oltre
50.000 unita' - punti 5